

**Legge
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
(LOGA)**

Avamprogetto dell'12 dicembre 2008

Modifica del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 2008¹,
decreta:*

I

La legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 57h (nuovo)

Capitolo 4: Trattamento dei dati

Sezione 1: Documentazione della corrispondenza e degli affari

Titolo prima dell'art. 57i (nuovo)

Sezione 2: Utilizzazione dell'infrastruttura elettronica

Art. 57i (nuovo) Principi

¹ Gli organi federali secondo la legge federale del 19 giugno 1992³ sulla protezione dei dati possono registrare dati personali risultanti dall'utilizzazione della loro infrastruttura elettronica o dell'infrastruttura elettronica gestita su loro incarico.

² Possono trattare tali dati soltanto per le finalità citate nell'articolo 57k.

³ I dati personali possono comprendere anche dati degni di particolare protezione e profili della personalità.

⁴ La presente disposizione non si applica alla registrazione dei contenuti di conversazioni telefoniche.

RS

- 1 FF 2008
- 2 RS 172.010
- 3 RS 235.1

2008-.....

Art. 57j (nuovo) Infrastruttura elettronica

L'infrastruttura elettronica comprende tutti gli impianti e gli apparecchi utilizzati per registrare dati personali. Vi rientrano in particolare:

- a. impianti di elaborazione di dati, componenti di rete e programmi;
- b. supporti di memoria;
- c. apparecchi telefonici;
- d. stampanti, scanner, apparecchi fax e fotocopiatrici;
- e. sistemi di registrazione del tempo di lavoro;
- f. sistemi di controllo degli accessi e dei locali.

Art. 57k (nuovo) Finalità del trattamento dei dati

¹ I dati personali registrati ai sensi dell'articolo 57i possono essere trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- a. tutti i dati, compresi quelli concernenti i contenuti della posta elettronica: per garantirne la salvaguardia (copie di riserva);
- b. tutti i dati, ad eccezione di quelli concernenti i contenuti della posta elettronica: per fini statistici;
- c. i dati concernenti l'attivazione e la disattivazione di collegamenti elettronici:
 1. per garantire la sicurezza delle informazioni e dei servizi,
 2. per assicurare la manutenzione dell'infrastruttura elettronica,
 3. per controllare il rispetto dei regolamenti per una corretta utilizzazione,
 4. per risalire agli accessi a collezioni di dati,
 5. per registrare i costi derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica;
- d. i dati concernenti i tempi di lavoro del personale: per la gestione del tempo di lavoro;
- e. i dati concernenti l'ingresso o l'uscita dagli edifici e locali degli organi federali e la permanenza al loro interno: per garantire la sicurezza.

² Il trattamento dei dati secondo il capoverso 1 in riferimento a persone è ammesso soltanto per le seguenti finalità:

- a. chiarimenti in merito a un sospetto concreto di abuso;
- b. analisi e riparazione di guasti dell'infrastruttura elettronica;
- c. controllo dei tempi di lavoro;
- d. fatturazione dei costi.

³ È fatto salvo il trattamento dei dati in virtù di un'altra base legale.

Art. 57l (nuovo) Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. la registrazione, la conservazione e la distruzione dei dati registrati;
- b. la procedura per l'ulteriore trattamento dei dati;
- c. l'accesso ai dati;
- d. le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati.

II

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 2005⁴ sul Tribunale federale

Art. 25b (nuovo) Protezione dei dati concernenti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica

Per l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica del Tribunale federale, nell'ambito della sua attività amministrativa si applicano gli articoli 57i–57k della legge del 21 marzo 1997⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Il Tribunale federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie.

2. Legge del 17 giugno 2005⁶ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 27b (nuovo) Protezione dei dati concernenti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica

Per l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica del Tribunale amministrativo federale, nell'ambito della sua attività amministrativa si applicano gli articoli 57i–57k della legge del 21 marzo 1997⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Il Tribunale amministrativo federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie.

3. Legge del⁸ sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione⁹

Art. 53a (nuovo) Protezione dei dati concernenti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica

Per l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica del Tribunale penale federale, nell'ambito della sua attività amministrativa si applicano gli articoli 57i–57k della legge del 21 marzo 1997¹⁰ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Il Tribunale penale federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie.

⁴ RS 173.110

⁵ RS 172.010

⁶ RS 173.32

⁷ RS 172.010

⁸ RS ...

⁹ Disegno conforme al messaggio del 10.09.2008 del Consiglio federale (FF 2008 7093)

¹⁰ RS 172.010

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.